

AVV. SANTORSOLA FABRIZIO
Via G. Devitofrancesco n. 4 – 70124 BARI
Tel./fax 080.5567772 cell 392/4703823
mail: santorsola.fabrizio@libero.it
P.E.C. santorsola.fabrizio@avvocatibari.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE IV CIVILE

N. 5893/2021 R.G.V.G. – G.D. dott.ssa Raffaella Simone

**Proposta di Piano del Consumatore per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e ss., L. 3/2012**

Per il sig. **Michelangelo Rutigliani** (C.F. RTGMHL73T07A662D), nato a Bari il 07.12.1973 e residente in Modugno (BA) alla via Rocco Conte Stella n. 52, elettivamente domiciliato in Bari, presso e nello studio dell'Avv. Santorsola Fabrizio (c.f. SNTFRZ75A13A662E) che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti resa in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni di rito al numero fax 080/5567772 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata - PEC: santorsola.fabrizio@avvocatibari.legalmail.it

Premessa in fatto

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, versa in una situazione da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012.

- Non ricorrono i presupposti impeditivi di cui al comma 1 dell'art.14-ter, L.3/2012, ossia:

–L'istante non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3 /2012.

–L'istante non ha fatto ricorso ad alcuna delle procedure previste dalla L. 3/2012 negli ultimi cinque anni ed agisce in buona fede.

–L'istante non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3/2012.

–L'istante ha fornito idonea documentazione che ha permesso di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e la propria situazione debitoria.

– Si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni.

1) APERTURA DELLA PROCEDURA

La domanda di ammissione al piano del consumatore è riportata al n. 5893/2021 R.G.V.G. Tribunale di Bari ed assegnata al G.D. dott.ssa Raffaella Simone. Con l'istanza per la nomina di un Professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9 L. 3/2012 del 19.10.2021, si precisava quanto segue: "Il sig. Rutigliani Michelangelo da circa diciotto anni convive stabilmente con la sig.ra Stea Ortensia e con la quale, circa sei anni fa, ha contratto matrimonio. Dall'unione è nata la figlia Rutigliani Noemi di anni diciotto, studentessa. Fino a qualche anno fa, faceva parte del nucleo familiare anche il figlio della sig.ra Stea Ortensia, sig. Vinella Daniele, fino a quando si è trasferito altrove per motivi di lavoro. Si precisa che tale sig. Vinella Daniele è nato da una precedente relazione sentimentale della sig.ra Stea Ortensia, conclusosi con divorzio. Pertanto da diciotto anni il sig. Rutigliani Michelangelo provvede unicamente con la propria retribuzione di addetto alle pulizie presso l'Ospedale Policlinico di Bari a soddisfare i bisogni del nucleo familiare che per tanti anni è stato composto da quattro persone, ivi compreso il regolare pagamento dei canoni di locazione dell'immobile ove risiede, insieme alla moglie, casalinga, e alla figlia. Con l'unico stipendio cui poteva disporre il nucleo familiare, il sig Rutigliani Michelangelo non riusciva a provvedere al soddisfacimento delle numerose esigenze familiari ed è stato costretto a contrarre alcuni finanziamenti, alcuni dei quali per estinguere i precedenti prestiti personali. La retribuzione attuale del sig. Rutigliani è di circa € 1.300,00 mensili cui grava una cessione del quinto di € 249,00 per un prestito personale contratto con la Eurocqs spa nel febbraio 2021 di € 23.500,00 circa ed un pignoramento presso terzi di € 280,00 mensili a favore del creditore precedente, Compass Banca spa, che comporta una riduzione dello stipendio netto mensile. Ad esempio nel mese di settembre 2021, la retribuzione netta è stata pari ad € 873,00. Con la presente procedura si intende risanare la situazione debitoria del ricorrente mediante la procedura del piano del consumatore previsto dalla L. 3/2012".

A corredo dell'istanza, si allegava la seguente documentazione:

- Stato di famiglia storico del sig. Rutigliani Michelangelo.
- Certificazioni Uniche 2021, 2020, 2019.
- Buste paga luglio 2021, agosto 2021 e settembre 2021.



- Copie documenti di riconoscimento membri della famiglia
- Copia contratto di locazione registrato
- Copia fatture consumo energia elettrica, gas metano, telefonia fissa e condominio.
- Contratto di finanziamento n. 192709 sottoscritto con la Eurocqs s.p.a. di € 29.880,00.
- Ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto e atto di pignoramento presso terzi notificati nell'interesse della Compass Banca s.p.a.
- Ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo provvedimento notificato nell'interesse della società Tanaro SPV s.r.l.
- Estratti ruolo Agenzia Entrate Riscossione
- Posizione debitoria complessiva nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
- Prospetto attività e passività dell'istante.
- Indicazione delle cause dell'indebitamento.
- Estratto conto bancario.
- Elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento dell'istante e della famiglia.

In ragione di tanto, non intendendo l'istante venir meno agli obblighi assunti nei confronti dei creditori, riteneva opportuno depositare presso il Tribunale di Bari apposita istanza per la nomina di un Professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9 L. 3/2012, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, attraverso la proposizione di un piano del consumatore.

2) INTEGRAZIONE DOCUMENTALE SUCCESSIVA ALL'ISTANZA

In data 11.11.2021, presso lo studio del gestore della crisi, dott. Massimiliano Cocola, si procedeva all'audizione del sig. Rutigliani Michelangelo, unitamente all'avv. Santorsola Fabrizio, di cui si redigeva processo verbale.

Con comunicazione P.E.C. del 12.11.2021, il Gestore della Crisi, richiedeva l'ulteriore documentazione necessaria per poter espletare quanto di Sua competenza.

Con comunicazione mail del 17.11.2021, l'avv. Santorsola Fabrizio comunicava che il piano del consumatore ex L. 3/2012 avrebbe comportato una soddisfazione dei creditori tutti chirografari nella misura del 20% in considerazione dell'unica fonte di reddito familiare

costituita dal reddito da lavoro dipendente del sig. Rutigliani Michelangelo e dalle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, ivi incluso il canone di locazione dell'immobile di residenza.

Con comunicazione P.E.C. del 26.01.2022 l'avv. Santorsola inviava al gestore della crisi la seguente documentazione:

- 1) Attestazione ISEE
- 2) Busta paga ottobre 2021 con acconto stipendio mese successivo
- 3) Busta paga novembre 2021
- 4) Buste paga anni 2014-2015-2016
- 5) Finanziamenti contratti ed alcuni estinti anticipatamente per necessità familiari.
- 6) Mandato alle liti conferito dalla sig.ra Stea Ortensia.
- 7) Movimentazione c/c bancario dal 02.10.2017.
- 8) Riscontro Banca D'Italia sig. Rutigliani Michelangelo (Centrale d'Allarme Interbancaria)
- 9) Riscontro Banca D'Italia sig.ra Stea Ortensia.(Centrale d'Allarme Interbancaria)
- 10) Situazione debitoria nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione della sig.ra Stea Ortensia con estratti ruolo.
- 11) Visure ordinarie e storiche P.R.A.
- 12) Visure catastali
- 13) Certificati carichi pendenti.

Con comunicazione mail del 05.04.2022, il gestore della crisi inviava all'avv. Santorsola Fabrizio le precisazioni del credito ricevute.

Con comunicazione mail del 02.05.2022 l'avv. Santorsola inviava al gestore della crisi la seguente documentazione: 1) fatture aggiornate consumo energia elettrica e gas naturale; 2) certificato di famiglia e certificato anagrafico di matrimonio; 3) quotazioni immobiliari Agenzia delle Entrate.

Con comunicazione mail del 09.05.2022, l'avv. Santorsola inviava al gestore della crisi proposta di contratto di finanziamento con la soc. Eurocqs s.p.a. che prevede il pagamento mensile di € 249,00 con decorrenza aprile 2021 tramite cessione del quinto sulla retribuzione percepita dal sig. Rutigliani Michelangelo.

Con comunicazione mail del 10.06.2022 l'avv. Santorsola Fabrizio inviava al gestore della crisi prospetto di estinzione anticipata nei confronti della società Italcredi s.p.a. del 12.03.2021 ed estratto conto corrente aggiornato.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' followed by a flourish. The second signature is a circular stamp or mark, possibly a seal or a specific type of signature.

Il piano del consumatore formulato dal sottoscritto avv. Fabrizio Santorsola, nell'interesse del proprio assistito, è stato corredato da tutta la documentazione richiesta dalla Legge n. 3/2012, oltre a quella richiesta dal sottoscritto e fornita *sua sponte* dal legale; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con indicazione analitica delle somme rispettivamente dovute nonché dichiarazione di non avere altri creditori oltre quelli già indicati;
- elenco di tutti i beni che compongono il patrimonio del debitore odierno ricorrente;
- dichiarazione di non aver compiuto atti dispositivi di alcun genere negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;
- certificato storico di stato di famiglia;
- visure catastali;
- certificazione relativa alle procedure esecutive;
- visure PRA;
- certificato carichi pendenti.
- Quotazione immobiliare Agenzia Entrate
- fatture energia elettrica e gas metano aggiornati
- certificato stato di famiglia e anagrafico di matrimonio.
- Proposta contratto finanziamento Eurocqs spa.
- Busta paga gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
- Copia atto vendita autovettura tg. CY235YR.

A questo punto e, a completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge, il Gestore della crisi redigeva una relazione particolareggiata della crisi, in cui riferiva oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

Handwritten signature and a circular stamp or seal.

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della proposta del piano del consumatore.

Ai sensi degli artt.li 7, comma 1 bis e 15, comma 9, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il Gestore della crisi procedeva, quindi, a relazionare circa la proposta di piano del consumatore proposto dal debitore sig. Rutigliani Michelangelo, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, nonché ad analizzare la fattibilità e la convenienza dello stesso.

3) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E RAGIONI DELLA INCAPACITA' DEL RICORRENTE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente e l'esame della documentazione acquisita dal Gestore della crisi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di audizione del debitore, hanno permesso di individuare cause e circostanze dell'indebitamento del sig. Rutigliani Michelangelo.

I buoni propositi del debitore, tesi a definire l'intera esposizione debitoria, sono rappresentati dagli atti posti in essere dall'istante, ovvero, quella di formulare una proposta di piano del consumatore finalizzata a soddisfare le ragioni dei creditori.

Occorre ripercorrere, ai fini espositivi, la storia del debitore.

Come già evidenziato, il sig. Il sig. Rutigliani Michelangelo da circa diciotto anni convive stabilmente con la sig.ra Stea Ortensia e con la quale circa sei anni fa ha contratto matrimonio. Dall'unione è nata la figlia Rutigliani Noemi di anni diciotto, studentessa. Fino a qualche anno fa, faceva parte del nucleo familiare anche il figlio della sig.ra Stea Ortensia, sig. Vinella Daniele, fino a quando si è trasferito altrove per motivi di lavoro. Si precisa che tale sig. Vinella Daniele è nato da una precedente relazione sentimentale della sig.ra Stea Ortensia, conclusosi con divorzio. Pertanto da diciotto anni il sig. Rutigliani Michelangelo provvede unicamente con la propria retribuzione di addetto alle pulizie presso l'Ospedale Policlinico di Bari a soddisfare i bisogni del nucleo familiare che per tanti anni è stato composto da quattro persone, ivi compreso il regolare pagamento dei canoni di locazione dell'immobile ove risiede, insieme alla moglie, casalinga, e alla figlia. Con l'unico stipendio cui poteva disporre il nucleo familiare, il sig Rutigliani Michelangelo non riusciva a provvedere al soddisfacimento delle numerose esigenze familiari ed è stato costretto a contrarre alcuni finanziamenti, alcuni dei quali per estinguere i precedenti prestiti personali, mentre per altri sono state regolarmente corrisposte le rate mensili, come da documentazione



allegata alla presente procedura. In particolare il contratto di finanziamento acceso con Italcredi s.p.a. nel mese di febbraio 2017 è stato estinto anticipatamente corrispondendo l'importo di € 13.227,56 mediante sottoscrizione di contratto di finanziamento nel mese di febbraio 2021 con la società Eurocqs s.p.a.

Si premette che i primi finanziamenti sono stati richiesti ed ottenuti negli anni 2004/2005 ove il sig. Rutigliani Michelangelo, unico percettore di reddito familiare, percepiva una retribuzione esigua di appena € 630,00 nel 2001, € 680,00 nel 2002, € 830,00 circa nell'anno 2002-2003, € 700,00 circa nell'anno 2004 ed € 750,00 nell'anno 2005.

Successivamente ha percepito circa € 900,00 nell'anno 2006, € 870,00 circa nell'anno 2007 e € 1.000,00 circa nel 2008, per poi scendere ad € 950,00 circa nell'anno 2009, € 800,00 nel 2010, € 1.000,00 nel 2011, € 900,00 nel 2012, € 1.000,00 circa nel 2013, € 900,00 nel 2014, circa € 1.000,00 nel 2015, 2016 e 2017 con cessioni del quinto dello stipendio a partire dall'anno 2010.

Pertanto, tali esigui importi di retribuzione non permettevano al sig. Rutigliani e alla propria famiglia composta da ben quattro unità, di far fronte alle spese quotidiane, al pagamento delle utenze domestiche e soprattutto al pagamento del canone di locazione. Tanto che l'odierno ricorrente è stato costretto a contrarre dei finanziamenti per la scarsa disponibilità economica cui disponeva, precisando che spesso la famiglia ha dovuto richiedere anche delle somme in prestito ai parenti più stretti per far fronte alle impellenti esigenze quotidiane e regolarmente restituite una volta ottenuta la disponibilità economica dai finanziamenti contratti.

Oggi la retribuzione netta mensile attuale del sig. Rutigliani è di circa € 1.300,00 cui grava una cessione del quinto di € 249,00 per un prestito personale contratto con la Eurocqs spa nel febbraio 2021 di € 23.500,00 circa ed un pignoramento presso terzi di € 280,00 mensili a favore del creditore precedente, Compass Banca spa, che comporta una drastica riduzione dello stipendio netto mensile. Ad esempio nel mese di ottobre 2021, la retribuzione netta è stata pari ad € 783,00 , mentre la retribuzione netta del mese di marzo 2022 è stata di appena € 666,00 che costringe l'attuale ricorrente a richiedere al datore di lavoro degli anticipi della retribuzione del mese successivo, proprio per far fronte alle primarie esigenze familiari.

Ai sensi dell'art. 7-bis L. 3/2012, comma 1, 2 e 3 "1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri



della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

La sig.ra Stea Ortensia è disoccupata e priva di reddito e risulta debitrice in solido con il marito nei confronti di Tanaro SPV s.r.l. dell'importo di € 14.704,64 ; € 2.696,97 nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione (Registro canoni radioaudizioni circolari-televisione e tasse automobilistiche non corrisposte); € 192,60 nei confronti del Comune di Modugno per n. 2 contravvenzioni al C.d.S.; € 343,14 nei confronti della Regione Puglia per tassa automobilistica anni 2018 e 2019.

Con la presente procedura si intende risanare la situazione debitoria del ricorrente, unitamente alla debitoria della moglie convivente, sig.ra Stea Ortensia, mediante la procedura del piano del consumatore prevista dalla L. 3/2012.

4) SITUAZIONE DEBITORIA SIG. RUTIGLIANI MICHELANGELO

Sussistono le seguenti posizioni debitorie:

- Tanaro SPV s.r.l.	€ 21.264,76
- Compass Banca s.p.a. - valore atto di precetto	€ 7.053,09
- Eurocqs s.p.a.- finanziamento – debito residuo (maggio 2022)	€ 21.243,81
- Agenzia Entrate Riscossione	€ 2.129,42
- Comune di Modugno sig. Rutigliani Michelangelo (tassa rifiuti anni 2017, 2018, 2019 iscritte a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione)	€ 1.656,98

TOTALE € **53.348,06**

SITUAZIONE DEBITORIA SIG.RA STEA ORTENSIA

- Tanaro SPV s.r.l.	€ 14.704,64
- Agenzia Entrate Riscossione sig.ra Stea Ortensia	€ 2.696,97
- Comune di Modugno sig.ra Stea Ortensia	€ 192,60
- Regione Puglia sig.ra Stea Ortensia	€ 343,14

TOTALE € **17.937,35**

Ai debiti di cui sopra, devono aggiungersi i compensi della procedura.

5) SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente e dalla sig.ra Stea Ortensia è reale e dimostrata dai fatti.

5-A) composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone attualmente di tre persone; sig. Rutigliani Michelangelo attuale ricorrente, percettore dell'importo mensile di circa € 1.300,00 netti a titolo di retribuzione lavoratore dipendente, il coniuge, sig.ra Stea Ortensia disoccupata, e la figlia Rutigliani Noemi di anni diciotto studentessa. Disponibilità economica mensile familiare di circa € 873,00 in quanto pende la trattenuta del pignoramento presso terzi promosso da Compass spa di circa € 341,00 mensili e la cessione del quinto della soc. Eurocqs s.p.a. dell'importo di € 249,00 mensili.

5-B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a circa € 1.102,50 mensili e comprendono:

Locazione	€ 530,00
Energia elettrica	€ 130,00
Gas metano	€ 55,00
Condominio	€ 37,50
Acqua	€ 20,00
Alimentazione e vestiario	€ 250,00
Igiene persona e casa	€ 20,00
Tassa smaltimento rifiuti	€ 20,00
Telefonia fissa + internet	€ 40,00
TOTALE	€ 1.102,50

Ai fini di un utile riscontro, il professionista incaricato ha verificato che la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare simile a quello del Sig. Rutigliani Michelangelo, è congrua con i dati ISTAT indicati nella tabella delle statistiche per l'anno in corso.

5-C) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale è la seguente:



Il sig. Rutigliani Michelangelo è percettore di retribuzione da lavoro dipendente presso la soc. Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l. dell'importo di € 1.330,00 mensili circa, mentre la moglie, sig.ra Stea Ortensia è disoccupata.

5-D) Elenco di tutti i beni del debitore e della moglie convivente sig.ra Stea Ortensia.

Il sig. Rutigliani Michelangelo non dispone di alcun bene immobile, mentre la moglie, sig.ra Stea Ortensia è comproprietaria nella percentuale di 315/10080 dell'immobile situato in Modugno (BA) alla via P.zza Pio XII n. 9 censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 20, Part. 690, Sub 1, Cat. A/2, Classe 2, Consistenza 8 vani, mq 158, R.C. € 867,65 come risulta da visura catastale.

Secondo la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, la quota di proprietà della sig.ra Stea Ortensia (315/10080) ha un valore di circa € 6.418,00.

Attualmente la famiglia sta utilizzando il conto corrente n. 128 2548-8 acceso presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale di Modugno (BA) intestato ai coniugi Rutigliani Michelangelo e Stea Ortensia, sul quale viene accreditata la retribuzione del sig. Rutigliani Michelangelo.

Il sig. Rutigliani Michelangelo non ha compiuto atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni, mentre la sig.ra Stea Ortensia ha venduto nell'anno 2020 l'autovettura di proprietà tg CY235YR al prezzo di € 500,00 , in quanto immatricolata nell'anno 2005, quindi di scarso valore di mercato, il cui ricavato è stato messo a disposizione per soddisfare le esigenze familiari, molto esigue.

6) PROC. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.G.E. 2625/2021 TRIB. BARI.

Presso il Tribunale di Bari pende procedimento di pignoramento presso terzi promosso dalla società Compass Banca sp.a. nei confronti del sig. Rutigliani Michelangelo, e terzo pignorato Sanitaservice Policlinico Bari srl (C.F.07196650720) con accantonamento dal mese di agosto 2021 di 1/5 dello stipendio.

Al fine di non vanificare lo scopo della procedura di sovraindebitamento e consentire l'attuazione concreta della presente proposta, la stessa viene formulata alle seguenti condizioni:

A - La procedura esecutiva di pignoramento presso terzi rubricata R.G.E. n. 2625/2021 R.G. Tribunale di Bari, assegnata al G.E. dott.ssa Campanaro Rosalba con udienza di assegnazione delle somme accantonate fissata per il 05.12.2022, dovrà essere sospesa e poi

necessariamente andare estinta; con conseguente sospensione dell'accantonamento di 1/5 della retribuzione mensile eseguita dal terzo pignorato nei confronti dell'odierno ricorrente, con restituzione delle somme accantonate a favore del sig. Rutigliani Michelangelo.

7) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RICORRENTE A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Come già evidenziato in sede di introduzione, l'istanza prodotta dal sig. Rutigliani Michelangelo risulta corredata, oltre che da un'esposizione dettagliata degli avvenimenti e della situazione economico- patrimoniale e finanziaria, anche da diversa documentazione allegata a supporto che si ritiene essere piuttosto completa ed esaustiva. Anche le successive richieste di integrazione documentali da parte del Gestore della crisi sono state prontamente soddisfatte da parte dell'odierno ricorrente e dal sottoscritto professionista che lo ha assistito durante questa fase introduttiva della procedura, aggiornando di volta in volta il Gestore della Crisi sulla ulteriore e recente documentazione necessaria per le finalità della procedura.

8) PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE ED ESDEBITAZIONE EX ART. 14 – QUATERDECIES L. 3/2012 DEL CONIUGE CONVIVENTE.

Il Gestore della crisi è chiamato ad attestare la fattibilità della proposta di piano del consumatore proposto dal sig. Rutigliani Michelangelo, ovvero attestare che il piano proposto sia - sulla base delle ipotesi prospettate - ragionevolmente sostenibile e la soddisfazione prospettata possa essere, con un elevato grado di probabilità, effettivamente realizzabile.

Il debitore evidenzia che lo scenario, nell'ipotesi alternativa alla omologa del piano quivi presentato, sarebbe caratterizzato da una procedura di pignoramento preso terzi, che provocherebbe una situazione ancora più difficoltosa e precaria di quella esistente, e con rischio di non avere i mezzi necessari per soddisfare i bisogni primari della famiglia.

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito una proposta di Piano del Consumatore, al fine di evidenziare la fattibilità dello stesso.



La proposta del piano del consumatore prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali omogenee.

Si è provveduto a tenere distinte le masse attive e passive del sig. Rutigliani Michelangelo e della moglie convivente, sig.ra Stea Ortensia.

DEBITORIA SIG. RUTIGLIANI MICHELANGELO

CREDITORE		IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA CORRISPONDERE	% SODDISFAZIONE
Dott. Massimiliano Cocola	Predeuzione	€ 1.118,56	€ 1.118,56	100,00%
TANARO SPV s.r.l.	Chirografario	€ 21.264,76	€ 4.252,95	20,00%
Compass Banca s.p.a.	Chirografario	€ 7.053,09	€ 1.410,61	20,00%
Eurocqs s.p.a.	Chirografario	€ 21.243,81	€ 4.298,56	20,00%
Agenzia Entrate	Privilegio	€ 2.129,42	€ 1.064,71	50,00%
Riscossione Comune di Modugno	Privilegio	€ 1.656,98	€ 828,49	50,00%
TOTALE		€ 54.466,62	€ 12.973,88	

DEBITORIA SIG.RA STEA ORTENSIA

CREDITORE		IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA CORRISPONDERE	% SODDISFAZIONE
TANARO SPV s.r.l.	Chirografario	€ 14.704,64	€ 0,00	€ 0,00
Agenzia Entrate Riscossione	Privilegio	€ 2.696,97	€ 0,00	€ 0,00

Comune di Modugno	Chirografario	€ 192,60	€ 0,00	€ 0,00
Regione Puglia	Privilegio	€ 343,14	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 17.937,35		

Il sig. Rutigliani Michelangelo, con il piano liquidatorio, come attualizzato, propone:

A) Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione concernente il compenso spettante al Gestore della Crisi.

B) Il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 50% cui è debitore il sig. Rutigliani Michelangelo.

C) il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 20% cui è debitore il sig. Rutigliani Michelangelo.

Il ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione della moglie sig.ra Stea Ortensia ex art. 7-bis L. 3/2012, nell'ambito delle esposizioni debitorie ove assume la qualità di coobbligata.

Il piano del consumatore prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 12.973,88 in cinque anni mediante la corresponsione dell'importo mensile di € 216,23, a partire dal mese post omologa, con il seguente ordine: in primis verranno soddisfatti i crediti privilegiati in prededuzione, poi i crediti muniti di privilegio e infine i creditori chirografari.

L'orizzonte temporale preso in considerazione per la prudenziale realizzazione del piano, pari a cinque anni dal deposito della domanda, dovrà considerarsi del tutto ragionevole e, considerati, dunque, gli elementi fondanti del piano a depositarsi, si può affermare che la prospettiva di integrale soddisfazione dei creditori è concreta e, pertanto, la proposta è da considerarsi fattibile nei modi e nei termini in esso indicati.

ESDEBITAZIONE EX ART. 14 – QUATERDECIES L. 3/2012 DEL CONIUGE CONVIVENTE, SIG.RA STEA ORTENSIA.

Si rileva come nel caso di pignoramento immobiliare per la soddisfazione della esigua quota di proprietà della sig.ra Stea Ortensia innanzi descritta sarebbe di difficile realizzo, nella realtà delle aste, per le dinamiche purtroppo consuete e notorie, i cui valori si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5, specie nella fase di recessione economica attuale.

A rendere la situazione più gravosa per i creditori della sig.ra Stea Ortensia, trattasi di immobile in comproprietà e quindi si rende necessario prima promuovere un procedimento di scioglimento della comunione legale e divisione e poi procedere con pignoramento immobiliare, con immaginabile esborso di notevoli costi di procedura liquidatoria che supererebbero presumibilmente il valore di realizzo.

Si precisa, inoltre, che trattasi di immobile situato in zona popolare e i cui valori si si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5, specie nella fase di recessione economica attuale.

Tali circostanze non producono alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ai creditori della sig.ra Stea Ortensia.

Pertanto, stante l'esiguità del patrimonio personale cui dispone la sig.ra Stea Ortensia che, in caso di liquidazione della propria quota di comproprietà di modesto valore, metterebbe comunque a disposizione dei propri creditori, si prevede la formula della esdebitazione dell'incapiente, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 14-quaterdecies L. 3/2012.

In subordine, apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012.

A tal fine la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27544/2019 ha statuito che:
"Fermo quanto precede, rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore."
Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Giudice A. Petronzi. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore – vaglio di ammissibilità in base alla durata – esclusione (L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss.) "In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie".

Tanto premesso, il sig. Rutigliani Michelangelo, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

rilevato

che veniva esaminata la proposta di piano del consumatore ex art. 7, comma 1bis, 8 e 15, comma 9, L.n. 3/2012, presentata dal sig. Michelangelo Rutigliani;



che veniva eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e della riscossione, dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentiva di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che i dati esposti nella proposta di piano del consumatore, hanno trovato sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori e successivamente acquisiti;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni di proprietà risultava ben dettagliato e consentiva l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;

che l'elenco nominativo dei creditori consentiva di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che non vi erano motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che l'ipotesi di piano del consumatore così come proposta non sia ragionevole;

che, successivamente, veniva presentata domanda di esdebitazione dei debiti da parte del coniuge convivente, sig.ra Stea Ortensia, ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012, previa esibizione di tutta la documentazione richiesta ai sensi della L. 3/2012.

Tutto quanto rilevato e ritenuto, il Professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9 L. 3/2012, nella persona della dott. Massimiliano Cocola, esprimeva giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, nonchè in merito alla ragionevole fattibilità e convenienza – ex artt.li 7, 8 e segg. L. 3/2012 - del piano del consumatore che il sig. Rutigliani Michelangelo intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il progetto appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità in atti

Chiede

All'On.le Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Delegato, affinché svolte le formalità di rito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia provvedere



- in via preliminare alla sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 2625/2021 Trib. Bari con restituzione al debitore delle somme accantonate;
- decretare la omologazione del piano del consumatore così come prospettata ed integrata anche nei confronti del coniuge convivente, sig.ra Stea Ortensia, ex art. 7-Bis L. 3/2012;
- decretare la esdebitazione dell'incapiente, sig.ra Stea Ortensia, ai sensi dell'art. 14- quaterdecies L. 3/2012;
- in subordine, apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012. nei confronti della sig.ra Stea Ortensia;
- in estremo subordine differenziare le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 degli odierni ricorrenti;
- onde consentire un'equa distribuzione tra tutti i creditori delle risorse economiche mensili del sig. Rutigliani Michelangelo, dovrà essere annullata o, comunque, resa inefficace l'obbligazione di cessione del quinto dello stipendio a cui il debitore proponente è attualmente tenuto nei confronti della soc. Eurocqs s.p.a.;
- disporre, ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012, la sospensione e/o prosecuzione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo;
- in caso di liquidazione del patrimonio della sig.ra Stea Ortensia, disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Per l'effetto disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire l'importo mensile a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

Ad integrazione della documentazione già depositata in sede di istanza per la nomina di un Professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9 L. 3/2012, si allegano i seguenti documenti:

- Relazione particolareggiata ex artt.li 7, comma 1bis e 15, comma 9, L.n. 3/2012 del Gestore della Crisi, dott. Massimiliano Cocola.
- Scambio comunicazioni con il Gestore della Crisi, dott. Massimiliano Cocola.
- Verbale di incontro del 11.11.2021 sottoscritto da presenti.
- Attestazione ISEE
- Busta paga ottobre 2021 con acconto stipendio mese successivo


- Busta paga novembre 2021
- Buste paga anni 2014-2015-2016
- Finanziamenti contratti ed alcuni estinti anticipatamente per necessità familiari.
- Mandato alle liti conferito dalla sig.ra Stea Ortensia.
- Movimentazione c/c bancario dal 02.10.2017.
- Riscontro Banca D'Italia sig. Rutigliani Michelangelo (Centrale d'Allarme Interbancaria)
- Riscontro Banca D'Italia sig.ra Stea Ortensia.(Centrale d'Allarme Interbancaria)
- Situazione debitoria nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione della sig.ra Stea Ortensia con estratti ruolo.
- Debitoria Comune di Modugno sig.ra Stea Ortensia
- Visure ordinarie e storiche P.R.A.
- Visure catastali
- Certificati carichi pendenti.
- Quotazione immobiliare Agenzia Entrate
- fatture energia elettrica e gas metano aggiornati
- certificato stato di famiglia e anagrafico di matrimonio.
- Proposta contratto finanziamento Eurocqs spa.
- Busta paga gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.
- Copia atto vendita autovettura tg. CY235YR.
- Estratto c/c aggiornato.

La presente, ad ogni effetto e conseguenza di legge, viene sottoscritta anche dal sig. Rutigliani Michelangelo e sig.ra Stea Ortensia.

Allegati come da separato indice.

Bari, 10.06.2022

Rutigliani Michelangelo



Stea Ortensia



Sono autentiche

Avv. Santorsola Fabrizio

